

REDATTA SCHEDA PER CASELLARIO

Addi \_\_\_\_\_

REDATTA PARCELLA

il \_\_\_\_\_

Campione Penale N° \_\_\_\_\_

N. 5/17 del Reg. Gen.

N. 9/18 del Reg. Sent.

N. 932/14 Notizie Reato

Estratto Esecutivo

il \_\_\_\_\_

- Procura Generale ROMA

- Proc.Rep. c/o Trib. Roma \_\_\_\_\_

- Corte Assise Roma \_\_\_\_\_

- Uff.Ademp.Esec.Trib/GIP \_\_\_\_\_

**3<sup>^</sup>bis CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Febbraio in Roma**

**LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**

composta dai Signori:

1. dott.	Alfredo	RUOCCO	Presidente <i>rel.</i>
2. dott.	Stefania	MAZZACORI	Consigliere
3. Sig.ra	Maria Letizia	MARCARI	}
4. Sig.	Massimo	BALDASSARRE	}
5. Sig.ra	Maria Elena	ANIA	}
6. Sig.ra	Elisabetta	MARTELLO	} Giudici
7. Sig.	Pietro	GHEZZI	} popolari
8. Sig.	Luciano	CIOCE	}

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale in grado d'appello

**C O N T R O**

1) **BANDIZIOL Roberto** nato a Sermoneta (LT) il 10.08.1957 –

**DETENUTO presente**

difeso di fiducia dall'Avv. PALMIERI Oreste

2) **CERASOLI Marino** nato a San Felice del Circeo (LT) il 15.08.1964 –

**DETENUTO presente**

difeso di fiducia dall'Avv. BARONE Paolo

3) **PATRUNO Cataldo** nato a Cerignola (FG) il 11.12.1946 –

**DETENUTO presente**

difeso di fiducia dall'Avv. LAURETTI Giuseppe  
e dall'Avv. CESTRA Maria Antonietta

### **Parti Civili**

1) **DEL PRETE Salvatore** nato a Frattamaggiore (NA) il 06.01.1948

2) **ESPOSITO Assunta** nata a Napoli il 09.12.1949

3) **DEL PRETE Luisa** nata a Terracina (LT) il 19.10.1971

4) **PALAZZI Paola** nata a Terracina (LT) il 17.02.1973 n.q. di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore **DEL PRETE Lorenzo** nato a Roma il 27.03.2004

5) **DEL PRETE Roberta** nata a Fondi (LT) il 22.11.1996

tutti rappresentati dall'Avv. PIETRICOLA Francesco

### **IMPUTATI**

a) per il reato previsto e punito dagli artt.110, 575, 577, n.3 c.p. per aver, in concorso tra loro e con Patruno Cataldo, con premeditazione, il Bandiziol ed il Cerasoli quali mandanti ed istigatori avendo promesso e poi consegnato la somma di euro 20.000,00 agli esecutori, il Maida e Miglietta quali esecutori materiali, programmato e cagionato la morte di Del Prete Vincenzo avendo gli esecutori, dopo una serie di appostamenti e sopralluoghi, esploso all'indirizzo di Del Prete sei colpi di arma da fuoco con un revolver, di cui almeno due lo attingevano al torace ed al polmone;

b) per il reato p. e p. dagli art.81 cpv, 61 n.2, 110,703 c.p., 2, 4 e 7 L.895/67, per aver in concorso tra loro, al fine di commettere il delitto sub a), illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un revolver con il quale gli esecutori materiali esplodevano almeno sei colpi di arma da fuoco.

In Terracina (LT) il 18.11.2013

Appellante gli imputati avverso la sentenza della Corte d'Assise di Latina emessa in data 07.07.2016 la quale, dichiarava BANDIZIOL Roberto, CERASOLI Marino e PATRUNO Cataldo colpevoli dei reati loro ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e li condannava alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.

**3 ^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**

\*\*\*\*\*

**UDIENZA 02.02.2018**

**MEMORIE EX ART. 121 C.P.P.**

L'Avv. Maria Antonietta Cestra, difensore di fiducia di **PATRUNO Cataldo**, nato a Cerignola (FG) il 11.12.1946, residente in Aprilia (LT), via Gari n. 3, imputato come in atti nel **p.p. n. 5/17 R.G. App.**, fa presente quanto segue.

\*\*\*

In ordine alla posizione processuale del sig. Patruno Cataldo emerge la sua totale estraneità dai fatti omicidiari, non essendovi elementi così gravi, precisi e concordanti tali da giustificare la sua condanna.

Anche all'esito della celebrazione del gravame, il presente processo rimane comunque indiziario, in cui le numerose prove dichiarative assunte innanzi alla Corte di Assise di Latina non hanno assolutamente chiarito gli aspetti della vicenda, frutto certamente di un'incompletezza e confusione nella conduzione delle indagini.

Per quanto specificatamente attiene il Patruno, gli elementi indiziari nei suoi confronti sono rappresentati dalle testimonianze di Ronci Elvira e Gioia Katuscia, per entrambe però si delineano profili di inammissibilità e di inattendibilità.

\*

Quanto all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Ronci Elvira e Katuscia Gioia ci si riporta al contenuto dell'atto di appello e dei motivi aggiuntivi a firma del sottoscritto difensore, oltre che alla memoria difensiva depositata il 24.11.2017.

**Sia la Ronci che la Gioia Katuscia hanno infatti attivamente collaborato alla realizzazione del delitto, in qualità non solo di compagne rispettivamente di Bandiziol e Maida ma altresì di vere e proprie complici.**

Ciò è vero soprattutto per la Ronci, la quale ha consegnato a Maida una busta contenente il denaro a titolo di compenso per l'esecuzione del delitto.

Ciò emerge dalle intercettazioni ambientali in carcere tra Miglietta e Gioia Pamela e tra Bandiziol e la sorella.

La circostanza veniva ad ogni modo personalmente confermata anche nel corso dell'esame testimoniale della Ronci in sede di controesame da parte dell'Avv. Pietricola. Da quanto sopra si evince in maniera granitica la **penale responsabilità della sig.ra Elvira Ronci** con tutte le conseguenze del caso.

Ronci Elvira era infatti a conoscenza dell'omicidio, ha consegnato il prezzo dello stesso, si è adoperata per fornire un **alibi** al Banzidiol, sostenendo in prima battuta innanzi alla PG di essere con lui la sera dell'incidente, confermando la versione dell'uomo anche riguardo la falsa circostanza che questi si sarebbe allontanato per andare da Sara Salvador in difficoltà.

Tutto ciò è emerso con evidente chiarezza dalle intercettazioni ambientali in carcere tra Bandiziol e la propria sorella.

Riguardo **Gioia Katuscia**, ella, oltre ad aver fornito a Maida e a Miglietta l'**auto** utilizzata per gli spostamenti e per commettere il delitto, ha anche presentato una **falsa denuncia** di furto col chiaro fine di depistare le indagini.

Per tali ragioni la Corte di Assise del Tribunale di Latina decideva di escuterla **ex art. 210 c.p.p.**, omettendo però di avvertirla della facoltà di non rispondere alle domande.

Al pari della Gioia anche la Ronci andava escussa con tali modalità, invece, a quest'ultima con Ordinanza del 14.03.2016 venivano concesse soltanto le guarentigie di cui all'art. 199 c.p.p. nei riguardi del solo imputato Bandiziol.

Vi è da sottolineare che la Ronci innanzi alla Corte di Assise di Latina si avvaleva di tale facoltà anche se, di fatto, nel corso dell'esame rispondeva a domande pressanti del P.M. inerenti anche la posizione processuale del Bandiziol.

Sul punto non possono però condividersi le conclusioni a cui è giunta la Corte di Assise di Latina, ribadite dal Procuratore Generale nella propria memoria del 19.01.2018, che ha ritenuto che *“ le dichiarazioni della Ronci possono trovare pieno ingresso tra il materiale istruttorio [anche nei confronti del Bandiziol] essendo state liberamente rese nella piena consapevolezza di potersi astenere ”*.

In realtà, una volta che la Ronci manifestava la propria volontà di non rispondere per non pregiudicare la posizione processuale del compagno Bandiziol, determinate domande non le dovevano essere poste dall'accusa, mentre il P.M. incalzava, affinché la teste rispondeva con evasivi *“non mi ricordo”*.

Pertanto si ritiene che le dichiarazioni testimoniali di Ronci Elvira siano inutilizzabili non solo nei confronti dell'imputato Bandiziol ma altresì nei confronti degli altri coimputati.

Nel corso della propria discussione, il Procuratore Generale sosteneva, invece, l'utilizzabilità di alcuni brani dell'esame dibattimentale reso dalla Ronci innanzi alla Corte di Assise di Latina esclusivamente a carico degli imputati diversi del Bandiziol, tra cui appunto il Patrino, per il quale, secondo la ricostruzione dell'accusa, emergerebbe il suo coinvolgimento nella vicenda *a posteriori* in virtù del fatto che questi avrebbe richiesto per il tramite della donna il pagamento "per tutti e tre", ossia "per noi".

Escussa all'udienza del 14.03.2016, in ordine alla presunta visita presso il suo ristorante nel dicembre 2013 da parte di "Blindo" con altre due persone, la Ronci non ha mai espressamente dichiarato che essi "*cercavano Marino [cfr. Cerasoli] perché doveva dare loro dei soldi*".

Le suddette parole, per ben tre volte, sono infatti state pronunciate dal P.M. in sede di contestazione e la Ronci si è limitata ad acconsentire.

**Il P.M. ha infatti letto alcuni brani tratti dal verbale di sommarie informazioni del 04.02.2014 che la Ronci rendeva presso gli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Latina.**

**Il suddetto verbale di s.i.t. è però inutilizzabile, atteso che la Ronci non veniva resa edotta della facoltà di astenersi in quanto compagna del Bandiziol, nonostante lo avesse ella stesso dichiarato in premessa!**

Un altro profilo di inutilizzabilità deriva dal fatto che la Ronci già in quella sede doveva essere sentita ex art. 210 c.p.p. poiché poco prima di riferire della visita presso il suo ristorante da parte di tre uomini, aveva già reso dichiarazioni etero ed autoaccusatorie riguardanti la consegna della busta contenente del denaro a Tommy Maida.

**Pertanto, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., quel sit andava immediatamente interrotto dalla P.G. operante e la teste doveva essere avvertita della facoltà di astenersi, con conseguente caducazione per inutilizzabilità *erga omnes* delle dichiarazioni fino ad allora rese.**

Ciò indipendentemente dallo stato delle indagini in quel momento, perché, già da sé l'ammissione di aver consegnato a Maida per conto di Bandiziol una busta contenente denaro con quelle modalità furtive e soprattutto quando il delitto era già avvenuto attestava un suo reale ed effettivo coinvolgimento nei fatti di causa.

La decisione di escutere a sit la sig.ra Ronci si rendeva necessaria ancor di più dopo che il Maida aveva reso dichiarazioni fortemente indizianti nei suoi confronti nel corso dell'interrogatorio a cui veniva sottoposto in data 01.02.2014.

Ciò avrebbe dovuto inevitabilmente comportare l'audizione ex art. 210 c.p.p. della Ronci con applicazione nei suoi confronti delle garanzie previste, *in primis* il diritto al silenzio, coesenziale alla sua qualità di imputabile in un procedimento connesso.

Anche la frase "*Altrimenti come andiamo noi nella fossa per un omicidio ci può andare anche...*" a cui il Procuratore Generale attribuisce una centrale rilevanza ai fini della declaratoria di responsabilità penale del Patruno, non è in realtà così fondante.

Inoltre tale frase non è stata pronunciata direttamente dalla Ronci, ma, ancora una volta, detta dal PM, il quale l'ha letta nei sit in suo possesso, nel caso di specie usati senza il formale meccanismo della contestazione quindi non acquisiti al dibattimento e che comunque non sono allo stato utilizzabili per tutti i motivi sopra illustrati.

Inoltre è emerso nel corso sia del suo esame dibattimentale sia dalla intercettazione ambientale in carcere in data 11.02.2014 tra Bandiziol e la propria sorella che la Ronci è veniva intimidita dalla P.G. operante.

**Brano tratto dall'intercettazione ambientale del 11.02.2014 Rit 96/14 presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Latina:**

- Donna: "*alle quattro e un quarto so andati al negozio; l'hanno presa e l'hanno portata a casa, hanno smantellato tutto....e gli hanno detto "devi venì co' me", gli hanno fatto l'interrogatorio, gli hanno detto che tu stavi all'altra stanza*".

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la dichiarazione "*cercavano Marino [cfr. Cerasoli] perché doveva dare loro dei soldi*" non è utilizzabile né attendibile e comunque soltanto su di essa come dato isolato non può fondarsi la prova della penale responsabilità del Patruno "al di là di ogni ragionevole dubbio".

**Infine il contenuto della suddetta affermazione non combacia con quanto captato nel corso della telefonata intercettata il 24.1.2014 tra l'imputato Bandiziol e la Ronci (Rit 29/2014, progr. 880).**

La Ronci, infatti, nel rievocare la visita in precedenza ricevuta presso il suo ristorante da 3 persone, senza mai pronunciarne i nomi, riferiva che uno di essi fungeva da "portavoce" anche degli altri, secondo la tesi accusatoria da identificarsi con il Patruno e che le avrebbe detto che "*gli unici soldi [finora pagati] so' quelli che ... che hai portato tu a quei ragazzi*" (v. fl. 7).

Dalla suddetta affermazione della Ronci il Procuratore Generale traeva la conclusione circa l'esistenza di plurimi debitori, tutti parimenti mandanti di illecita attività commissionata a soggetti terzi, in qualità di esecutori materiali, e non soltanto del Bandiziol.

Tale tesi accusatoria non è assolutamente condivisibile, poiché, pur volendo ammettere che sia il Patruno l'interlocutore a cui la Ronci si riferisce nel corso della telefonata, egli avrebbe agito in qualità di "sindacalista" per "quei ragazzi", ossia il Maida ed il Miglietta, i quali avevano ricevuto come compenso soltanto il denaro consegnato loro dalla Ronci, pari all'importo pattuito per la sola azione intimidatoria e non per l'eseguito omicidio.

Da ciò deriva tutt'al più una conferma del fatto che il Patruno ha agito soltanto in un momento successivo all'omicidio, alla cui realizzazione non ha non solo partecipato in alcun modo, ma di cui non era assolutamente a conoscenza fino a quando non lo ha appreso dai giornali e dalla televisione.

Del resto che l'interlocutore a cui si riferisce la Ronci sia proprio il Patruno non vi è certezza, anzi, dal tenore letterale della telefonata potrebbe dedursi che la donna si riferisca al Maida, dato che è a lui che ha consegnato la busta con i soldi!

**Le dichiarazioni della Ronci, oltre ad essere inammissibili da un punto di vista processuale, sono inattendibili nel merito in quanto ella non solo ha cercato di proteggere il proprio amato ma anche sé stessa, mentendo in diverse occasioni nel corso dell'esame, basti pensare alla dimenticata circostanza di aver consegnato la busta contenente il denaro al Maida, rievocata grazie a specifiche contestazione del procuratore di parte civile, oppure al *revirement* sul alibi offerto al Bandiziol la sera del delitto.**

**Rispetto all'episodio relativo alla visita che il Patruno avrebbe fatto unitamente al Maida ed al Miglietta presso il ristorante della Ronci, si deve contestare più specificatamente la circostanza riferita dalla teste riguardo un ipotetico stato di ebbrezza o comunque di alterazione del Patruno dovuta ad assunzione di alcol, addirittura a detta della Ronci sapientemente dalla stessa somministrato per indurlo a parlare.**

Il Patruno è un soggetto notoriamente astemio, egli, infatti, non beve alcol soprattutto per non compromettere il suo stato di salute connotato da diabete e cardiopatia, come da copiosa **documentazione medica in atti.**

La Ronci in diverse occasioni viene, inoltre, smentita dai tabulati telefonici, che dimostrano inequivocabilmente i suoi contatti giornalieri ininterrotti con il Bandiziol sia prima che dopo l'omicidio.

Quindi la Ronci è mendace!

\*

Anche le dichiarazioni di **Gioia Katuscia** sono inattendibili, in quanto ella è un soggetto facilmente manipolabile, è **“una canna al vento”**, la quale è stata certamente intimorita sia dagli inquirenti in sede di s.i.t. che dallo stesso P.M. durante l'escussione testimoniale.

Durante l'esame dibattimentale del 14.03.2016 Gioia Katuscia riferiva di alcune **“persone che erano venute a casa”**, inizialmente collocando temporalmente la visita in un momento successivo all'omicidio (**“Dopo”**), per poi a specifica e pressante domanda del P.M. aggiungere un laconico **“Pure prima”**, dopodiché il PM le chiedeva di indicare se in aula fossero presenti qualcuna di quelle persone “che venivano a parlare” e la Gioia rispondeva **“Sì, “Blindo” e Bandiziol”**.

Senza ipocrisia alcuna, la parola “prima” è evidente che sia stata “strappata” alla teste dal P.M., il quale la incalzava in tal senso!

Non vi è alcuna affermazione testimoniale in cui Gioia Katuscia affermi di aver visto Maida, Miglietta, Patruno ed Bandiziol assieme in una data antecedente a quella del delitto, né il P.M. rivolge idonea domanda tendente a far ammettere la predetta specifica circostanza.

Contrariamente a quanto più volte riportato nel testo motivo della sentenza impugnata, non corrisponde al vero che Gioia Katuscia avrebbe riferito di “diversi incontri” tra Miglietta, Maida, Bandiziol e Patruno nei giorni antecedenti il delitto.

La Corte di Assise di Latina, senza alcun supporto testimoniale, o meglio attraverso una forzatura delle dichiarazioni di Gioia Katuscia, ha erroneamente ritenuto che nei giorni immediatamente precedenti il delitto sia siano verificati diversi incontri tra il Maida, il Miglietta, il Patruno ed il Bandiziol e che questi siano stati “verosimilmente finalizzati ad accordarsi sulla modalità dell'omicidio e a stabilire i dettagli dell'esecuzione”.

Quanto al contenuto di detti presunti incontri per prima cosa nulla emergeva nel corso dell'esame dibattimentale della Gioia Katuscia, la quale diceva di non aver assistito agli stessi.

**Sul numero degli incontri, ad esempio, diceva di aver visto il sig. Bandiziol soltanto in una occasione, e ciò, già da solo, esclude la pluralità degli incontri stessi.**



Quanto al Patruno, egli era amico di Maida, quindi aveva un motivo personale per frequentare quest'ultimo, inoltre la stessa teste Gioia ammetteva di conoscere da tempo il predetto poiché faceva le pulizie in casa sua.

**Inoltre di un ipotetico incontro a casa della Gioia precedente l'omicidio non vi è alcun riscontro negli atti processuali, nessun altro teste ha mai riferito di incontri tra Miglietta, Maida, Patruno e Bandiziol, né tale dato emerge dalle intercettazioni telefoniche, quindi quello stringato "pure prima" è un dato isolato, che in un processo di natura indiziaria, com'è quello di specie, non può dunque acquisire alcuna valenza probatoria.**

**Infine non si dimentichi chi è Gioia Katuscia e la sua (in)attendibilità intrinseca che le deriva dall'essere compagna del Maida, all'epoca ancora imputato in un procedimento connesso, oltre che da un suo minorato status psichico.**

La **Gioia Katuscia**, infatti, da diversi anni è in cura presso il locale Centro di Igiene Mentale, per alcuni **disturbi a carico della memoria recente e di fissazione**, come risulta da documentazione medica già prodotta nel corso del giudizio di primo grado che si produce nuovamente anche in questa sede.

Ed è proprio a causa della consapevolezza di soffrire di tali disturbi che la Gioia è facilmente manipolabile mediante la minaccia che i servizi sociali le tolgano l'affidamento della figlia minore, suo punto debole, su cui gli inquirenti hanno fatto leva per indurla a parlare.

Da ultimo ci si riporta alla documentazione già versata nel corso del giudizio di primo grado in ordine alle condizioni di salute de che ella ha sempre inteso coprire.

\*

Riguardo la deposizione del teste **Tallè**, unico testimone ipoteticamente attendibile, non complice e non colluso, all'udienza del 19.04.2016, **con formula dubitativa** riferiva su Patruno che potrebbe averlo visto nei pressi del suo bar in compagnia di Miglietta e Maida nel dicembre 2013, confermando solo in parte la versione offerta in sede di s.i.t., dopo apposita contestazione del P.M., affermando di ricordarsi di un uomo anziano, **la cui fisionomia potrebbe corrispondere** a quella dell'imputato Patruno presente in aula, che però aveva visto in fotografia sui anche sui giornali.

**Nel caso di specie inoltre non sono state osservate dalla Corte di Assise di Latina le necessarie prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p. vevoli ai fini del corretto svolgimento della ricognizione, per cui l'ipotetico riconoscimento in aula del Patruno, tra l'altro con formula dubitativa, è affetto da nullità.**

Nel corso dell'esame testimoniale del Tallè, inoltre, in particolare in sede di controesame (pag. 40) emergeva che allorché veniva escusso in sede di s.i.t. il 5 febbraio 2014 il teste riconosceva in foto soltanto Maida, Miglietta, Bandiziol e Cerasoli.

In realtà l'album fotografico contenente le foto del Patruno non venne proprio mostrato al Tallè durante il sit del 5.02.2014, data la circostanza che il Patruno veniva indagato in un momento successivo!

**Quindi non corrisponde a verità che il Tallè avesse precedentemente individuato il Patruno, come invece sembrerebbe emergere dalla fonoregistrazione dell'udienza del 19.04.2016, in cui alla specifica domanda da parte del P.M. "Perché lei fece un riconoscimento diciamo in quella sede [cfr. s.i.t.], le fu sottoposto l'album fotografico e quindi le sembra di individuarlo in questa persona che sta qui", il teste quasi per inerzia rispondeva "Sì"**

Infine ai fini dell'attendibilità il teste riferiva di aver visto la **foto del Patruno sul giornale** precedentemente alla sua escussione, per cui il **riconoscimento** potrebbe essere stato **influenzato**.

\*

Nessun altro testimone escusso dalla Corte di Assise di Latina menziona l'imputato Patruno.

**Nessuno lo conosce, non lo conoscono i parenti della vittima, non lo conosce Pecorilli, il quale non lo ha nemmeno riconosciuto in aula, non lo conosce il teste Tesi Armando.**

**Non lo nomina nemmeno il Cerasoli nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 14.06.2016.**

\*\*\*

A fronte di un dato dichiarativo tanto incerto, per l'individuazione della penale responsabilità di Patruno Cataldo non sono di supporto nemmeno le intercettazioni telefoniche e lo studio dei tabulati, in particolare da quest'ultimo elemento ciò che emerge con obiettività è la conferma dell'instauratosi sodalizio criminale Bandiziol – Maida, i quali sono stati gli ideatori dell'intento omicidiario, discostandosi dall'iniziale proposito meramente intimidatorio.

**Sono stati infatti riscontrati diversi contatti telefonici tra Tommy Maida ( n. telefonico 320/8507957) e Roberto Bandiziol (n. telefonico 349/4343174) nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio nonché la sera stessa del 18.11.2013.**

Tra il 15 e 20 novembre 2013 venivano censiti contatti telefonici anche tra l'imputato Cerasoli e Bandiziol e tra Bandiziol e Gianni Pecorilli.

Per quanto riguarda il Patruno, il quale disponeva di due utenze telefoniche, venivano annotate diverse telefonate tra lui e Bandiziol nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2013, del resto che i due si conoscessero è fatto notorio.

**Per contro le telefonate tra Bandiziol e Patruno si fermano al 15 novembre 2013, cioè precedentemente all'omicidio del Del Prete, ossia proprio nel periodo "clou" dell'ideazione e della realizzazione del delitto.**

Successivamente si registrano soltanto due telefonate che il Patruno avrebbe effettuato verso l'utenza del Bandiziol il 19.11.2013 alle ore 15.51, della durata di 124 secondi, ed il 20.11.2013 alle ore 13.56, della durata di 30 secondi.

**Ebbene entrambe le telefonate del Patruno al Bandiziol sono successive alla commissione dell'omicidio!**

Con molta probabilità il Patruno telefonava al Bandiziol soltanto dopo aver appreso dai *mass media*, giornali e telegiornali, dell'omicidio ai danni di Vincenzo Del Prete in quel di Terracina, forse per chiedere spiegazioni!

Del resto anche il Pecorilli durante la propria escussione testimoniale ricorda la circostanza di aver letto dell'omicidio il giorno successivo alla riconsegna dell'arma da parte del Bandiziol, di essersi allarmato e di aver collegato le cose.

È infatti inconfutabile la vasta eco che la notizia ha avuto immediatamente sia nelle televisioni che sui giornali locali, anche perché la vittima era una persona "nota".

**Ed infatti, se le chiamate tra Bandiziol e Patruno di fermano ad una data antecedente l'omicidio, quelle tra Bandiziol e Maida, invece si intensificano proprio a ridosso del 18.11.2013!**

Il che fa propendere, ancora una volta, per la conferma dell'ipotesi intimidatoria degenerata in intento omicidiario per volontà di Maida e Bandiziol su suggerimento del primo.

Bandiziol e Maida, dopo essersi conosciuti mediante il Patruno, hanno infatti stabilito un legame autonomo, portando avanti un progetto proprio ben lontano da quello iniziale.

Il Patruno non ha partecipato all'ideazione dell'omicidio, non ha effettuato i sopralluoghi, non veniva riscontrata la sua presenza nella fase strettamente operativa dell'omicidio.

Anche la teste Katuscia Gioia, infatti, riferiva di aver visto soltanto una volta Bandiziol assieme a Patruno presso la casa del padre.

Questa difesa non ha mai fatto mistero che vi fosse una conoscenza tra Patruno e Miglietta, come dimostrato anche dal fatto che la sua ex compagna Gioia Katuscia andasse a fare le pulizie a casa dell'uomo.

Il Patruno conosceva Miglietta che era un criminale di piccolo spessore, attivo principalmente in furti di modesta entità e di rame.

La teste assistita Gioia Katuscia, escussa all'udienza del 14.03.2016 riferiva che il Miglietta "rubava ferro, cose di poco", ed alla specifica domanda della difesa rispondeva che non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere ("*No . Una cosa pesante non me la sarei mai aspettata*") e che anche quando le venne riferito dell'omicidio, in un primo momento, non lo ha ritenuto possibile ("*Neanche ci ho creduto. Lì per lì non ci ho creduto*").

Il Patruno conosceva poco il Maida e soltanto in qualità di amico di Miglietta.

Il Patruno aveva altresì una conoscenza ventennale con il Bandiziol.

Non si dimentichi però che il Bandiziol nel rendere spontanee dichiarazioni sosteneva di aver precedentemente conosciuto il Miglietta quando ancora svolgeva attività di carrozziere ma non conosceva dove questo abitasse.

**Pertanto l'unica colpa che potrebbe essere imputata a Patruno è quella di aver accompagnato ed essere stato presente durante il primo incontro tra Bandiziol e Miglietta, nel corso di cui, nella peggiore delle ipotesi, si è parlato soltanto di un'intimidazione da porre in essere ai danni di Del Prete.**

Successivamente alla commissione del delitto, atteso il parziale pagamento del *pretium criminis*, il Patruno veniva nuovamente coinvolto dal Maida e dal Miglietta per ottenere dal Bandiziol l'ulteriore saldo.

**Il Maida stabiliva un contatto diretto con il Bandiziol, unitamente al quale mettevano a punto il progetto omicidiario, molto probabilmente anche alle spalle del Miglietta, sicuramente a quelle del Patruno, che tutt'al più poteva essere a conoscenza soltanto dell'intenzione iniziale a scopo intimidatorio.**

Il suo intervento successivo è dovuto alla circostanza che era stato lui a mettere in contatto Miglietta e quindi Maida con il Bandiziol, per cui gli esecutori materiali è dal Patruno che si sono andati a lamentare allorchè il Bandiziol non rispettava i patti.

Ciò non comprova che il Patruno fosse a conoscenza del contenuto di tali patti e soprattutto del mutamento dell'ipotesi criminale da mera intimidazione a vero e proprio omicidio.

\*\*\*

Non sono assolutamente fondate le congetture del Procuratore Generale basate esclusivamente sulle circostanze dell'asserita richiesta di denaro da parte del Patruno alla Ronci utilizzando il pronome "Noi" e sulla visita al Tallè, entrambe però successive al delitto ed assolutamente incerte quanto al loro effettivo accadimento.

Invece le risultanze dibattimentali ed il dato intercettivo avvaloravano la suddetta difensiva dell'iniziale progetto intimidatorio successivamente degenerato in contesto omicidiario.

È infatti emerso che il Maida era un esperto di armi, alcune le fabbricava anche artigianalmente, come rilevato nel corso della perquisizione operata all'interno della sua Audi A 3, per cui non ha avuto alcuna remora a sparare.

Sembrirebbe addirittura che sia stato il Maida per la propria avidità di denaro a convincere il Bandiziol a tramutare l'iniziale progetto intimidatorio in qualcosa di più grave, per ricevere un compenso maggiore, ipotesi caldeggiata dal carrozziere di Borgo Faiti che si è attivamente adoperato a tal fine, *in primis* reperendo **l'arma per il delitto**.

**A proposito di Pecorilli e dell'arma del delitto, una semplice considerazione: dato l'assodato "prestigio criminale" di cui gode il Patruno, questi, qualora fosse stato realmente coinvolto nell'omicidio, non avrebbe avuto certo difficoltà a reperire un'arma non tracciabile da utilizzare e magari subito dopo distruggere, senza così dover ricorrere al complicato meccanismo della doppia consegna e riconsegna dell'arma nella stessa giornata!**

Inoltre la Ronci Elvira è proprio al Maida, e non al Miglietta, né tantomeno al Patruno, che consegnava la busta contenente il denaro.

**Gli unici ad aver ricevuto il compenso per il crimine realizzato sono stati il Maida ed il Miglietta, come riscontrato anche dalle dichiarazioni di Gioia Katiuscia, resa all'udienza del 14.03.2016 pag. 30.**

**Patruno Cataldo non ha ricevuto nulla.**

Un altro elemento contrario al coinvolgimento del Patruno nell'omicidio di Del Prete si desume dalla circostanza che i sopralluoghi e gli appostamenti a Borgo Hermada sono stati effettuati ad opera dei soli Maida e Miglietta a bordo della Lancia Y di proprietà di Gioia Katiuscia.

Il Patruno non ha mai accompagnato Maida e Miglietta nei loro appostamenti, ed infatti nessuno dei vicini di casa ha mai notato altre persone all'infuori dei predetti.

**Il capo di imputazione così come veniva formulato dal Sostituto Procuratore, Dott. Capasso è irrealistico, atteso che non vi è mai stata prova della partecipazione del Patruno alla fase preparativa dell'omicidio.**

E la Corte di Assise di Latina non ha tenuto conto nemmeno di tale aspetto, estendendo *tout court* la condotta posta in essere dal Maida e dal Miglietta anche al Patruno nonostante da nessun elemento si potesse desumere la sua presenza nemmeno eventuale sui luoghi del delitto.

Il ruolo avuto dal Patruno nell'intera vicenda è stato infatti del tutto marginale e il reato sarebbe stato ugualmente realizzato anche senza il suo contributo causale ed ad egli non può in alcun modo estendersi l'aggravante della premeditazione.

\*\*\*

La tesi difensiva con ricostruzione alternativa della condotta del Patruno è avvalorata anche dalle risultanze cui è giunta **la Sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla I Corte di Assise di Appello di Roma nei confronti di Tommy Maida, acquisita al presente giudizio ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.**

La suddetta sentenza passata in giudicato, emessa all'esito di giudizio abbreviato, e quindi allo stato degli atti, costituiti principalmente dalle sue spontanee dichiarazioni autoaccusatorie che lo stesso Maida rendeva in fase di indagini e durante l'interrogatorio di garanzia, ha chiarito le seguenti circostanze:

- **Giampiero Miglietta e Tommy Maida, legati tra di loro da rapporti di amicizia oltre che da un intricato rapporto familiare (la compagna di Maida, Gioia Katuscia, è la sorella della compagna di Miglietta, Gioia Pamela, nonché precedente compagna dello stesso Miglietta da cui ha avuto una figlia), venivano presentati da Patruno Cataldo al Bandiziol;**
- **Patruno e Bandiziol si conoscevano da oltre vent'anni, e quest'ultimo si era rivolto a lui affinché gli indicasse qualcuno che potesse "dare una lezione" ad una persona;**
- **L'intenzione era quella di immobilizzare la vittima a scopo intimidatorio;**
- **L'originario piano di spedizione punitiva mutava in intento omicidiario;**
- **pochi giorni prima dell'omicidio Maida e Miglietta si sono incontrati con Bandiziol per la pianificazione delle modalità concrete di esecuzione dell'omicidio ed accordarsi sull'aumento del compenso;**

- nei giorni precedenti l'omicidio Maida e Miglietta si recavano nei pressi dell'abitazione della vittima designata per effettuare dei sopralluoghi;
- il giorno dell'omicidio, alle ore 17.00, Maida e Miglietta si incontravano con Bandiziol, il quale consegnava loro uno zaino contenente l'arma del delitto;
- portata a termine l'esecuzione, Maida e Miglietta si ricongiungevano con Bandiziol per la restituzione dell'arma;
- contrariamente alle sue dichiarazioni, dall'intercettazione ambientale del 29.01.2014, emergeva che Maida è stato l'esecutore materiale del delitto, nel senso che è stato proprio lui a sparare a Vincenzo Del Prete, e non Miglietta.

Quanto alla pena inflitta al Maida, la Corte di Assise di Appello, aumentava la pena inflitta in primo grado da anni 16 di reclusione ad anni 16, mesi 8 e giorni 10 di reclusione, confermando la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza ed accrescendo la pena base di anni 1 e giorni 15 di reclusione alla luce della gravità del fatto e della personalità del reo, ridotta di 1/3 per la scelta del rito.

\*\*\*\*\*

**Si ribadisce che la Corte di Assise di Latina avrebbe dovuto assolvere l'imputato Patruno Cataldo per non aver commesso il fatto, oppure, in subordine, ex art. 530, comma 2, c.p.p. in quanto manca la prova che egli lo abbia commesso.**

La sentenza in questa sede impugnata ha infatti affermato la responsabilità penale del Patruno nonostante un quadro probatorio insufficiente e contraddittorio.

Nei confronti del Patruno i dettami di cui all'**art. 192 c.p.p.** non sono stati assolutamente rispettati dalla Corte di Assise di Latina, la quale ha deciso per la colpevolezza dell'imputato nonostante l'**assenza di indizi gravi, precisi e concordanti**.

Il secondo postulato riguarda l'utilizzabilità effettiva nel presente procedimento delle dichiarazioni rese dall'imputato in un procedimento connesso Maida Tommy, il quale rifiutando di sottoporsi al controesame delle Difese, nonostante avesse già risposto alle domande del Pubblico Ministero, di fatto si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Secondo la ricostruzione dei fatti estremamente sintetizzati a pag. 47 della sentenza di primo grado: " *Nel mese di novembre del 2013, Cerasoli Marino e Bandiziol Roberto, soggetti aventi tra di loro una assidua frequentazione e comuni rapporti di affari, contattavano Patruno Cataldo, noto pregiudicato della provincia di Latina, al fine di individuare due killers per uccidere Del Prete Vincenzo, il quale pretendeva con insistenza un ingente somma di denaro da parte del Cerasoli. Venivano dunque*

*assoldati Maida Tommy e Miglietta Giampiero, ai quali veniva commissionato il predetto assassinio dietro compenso di una somma di denaro”.*

**Del presunto contatto però tra il Cerasoli ed il Bandiziol con il Patruno non vi è però alcuna prova in atti, né di natura testimoniale né tantomeno risultante dalle intercettazioni telefoniche.**

**Nessun testimone ha infatti mai riferito in merito ad un presunto incontro del Patruno con entrambi due coimputati.**

**È evidente che all’ipotesi ricostruttiva operata dalla Corte di Assise di Latina manchi un tassello fondamentale, che nemmeno nel corso del giudizio di secondo grado veniva aggiunto nonostante gli sforzi del Procuratore Generale!**

**Vi è quindi da chiedersi quale contributo fattuale abbia dato il Patruno a questo omicidio, dal momento che le varie tappe dello stesso sono state architettate da Maida e Bandiziol.**

Inoltre è emerso in dibattimento, nonché affermato nella sentenza impugnata, che i contatti telefonici avvenivano esclusivamente tra Maida e Bandiziol, nei giorni immediatamente precedenti ed in quelli immediatamente successivi al giorno dell’omicidio, mentre i contatti tra Bandiziol e Cerasoli frequenti e assidui sia prima che dopo.

**Patruno non conosce Cerasoli e non aveva un movente né tantomeno era a conoscenza di quello attribuito al Cerasoli e non ha avuto nessun ruolo nell’ideazione dell’omicidio.**

Il Patruno annovera tra i suoi precedenti penali e di polizia esclusivamente rapine, in particolare quella “col buco”, egli è detto “Blindo” proprio per le sue abilità.

Patruno non ha mai fatto né organizzato omicidi né pestaggi, **egli non annovera reati contro la persona.**

L’ideazione del delitto, lo abbiamo già detto, è attribuibile al duo Maida -Bandiziol.

**Patruno non ha ideato nulla!** Quindi quantomeno non può ritenersi nei suoi confronti l’aggravante la premeditazione.

Secondo una plausibile logica criminale a Maida e Miglietta viene commissionata un intimidazione per un determinato prezzo, successivamente “tramutatesi” in omicidio molto probabilmente su proposta del Maida (certamente non del Patruno!), quindi gli esecutori pretendono altri soldi dai mandanti, non gli vengono dati in prima battuta quindi Miglietta e Maida vanno da Patruno a chiedere di intercedere per loro con il suo prestigio criminale, nei confronti di altra persona di quasi eguale prestigio.



**Si ricordi infatti che il denaro, prezzo del delitto, veniva consegnato dalla Ronci al Maida.**

Quanto a quella che è ritenuta dall'accusa essere l'arma del delitto, l'ipotesi è che sia stato il sig. Bandiziol, il quale l'aveva a sua volta ricevuta dal sig. Pecorilli Gianni, imputato in procedimento connesso, a consegnarla agli esecutori materiali la sera stessa del delitto.

**Vi è quindi da chiedersi che cosa centri il Patruno con tale arma? La risposta è semplice. Nulla.**

Sarebbe stato più logico imputare per questo reato il Pecorilli, il quale ha avuto un ruolo di gran lunga maggior per il reperimento dell'arma, e di conseguenza per l'uccisione del Del Prete, rispetto a quello del Patruno.

Sulla questione arma un interrogativo aperto: Vi è la certezza assoluta che quella sia l'arma del delitto?

In punto di diritto non vi sono assolutamente gli elementi necessari ad attribuire il reato di porto d'armi in concorso al Patruno, tra tante si cita la Sentenza della Corte di Cassazione n. 13085/2014 “ *Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi pertanto in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporne*”.

**Del resto non emerge alcun riferimento ad una concreta disponibilità dell'arma da parte del Patruno, in quanto essa è passata dalla disponibilità del Pecorilli a quella del Bandiziol e da questi al Maida che dopo aver commesso l'omicidio l'ha immediatamente riconsegnata al Bandiziol, e questi nuovamente al Pecorilli la sera stessa.**

\*\*\*

Qualcuno sostiene che il processo indiziario è il processo del nulla, un processo senza prove, che non si dovrebbe addirittura nemmeno celebrare e che comunque non potrebbe portare ad una sentenza di condanna.

La prova, è bene ricordarlo, si forma sempre in dibattimento.

Rispetto alla prova diretta, cioè direttamente rappresentativa del fatto da provare, gli indizi devono trovare riscontro in elementi oggettivi.

In assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, nonché di riscontro oggettivo, l'indizio viene ad assumere una *probatio minor*.

**La questione di fondo è che il libero convincimento del giudice non debba e non possa basarsi su congetture, sospetti, supposizioni, su elementi soggettivi che non trovino riscontro in elementi oggettivi.**

Gli indizi per assurgere a fonti di prova devono essere gravi, precisi e concordanti.

L'indizio deve essere necessariamente certo, l'indizio deve essere un fatto dove non sono possibili diverse interpretazioni che renderebbero equivoco il suo significato.

La pluralità dei fatti esaminati singolarmente deve poi avere la forza dimostrativa idonea a pervenire al *thema probandum*.

Il libero convincimento del giudice, che deve esprimersi oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 c.p.p., salvo dimostrare che è viziato da palesi violazioni di legge o da intenzionali omissioni di valutazioni pro o contro l'imputato, deve essere salvaguardato e va accertato nella sua manifestazione oggettiva.

*“In tema di valutazione della prova indiziaria il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza, saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”* (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 marzo – 18 luglio 2016, n. 30382).

**A carico del Patruno vi sono soltanto alcuni brani dell'esame dibattimentale della sig.ra Ronci Elvira, non supportati da ulteriori indizi a carico del prevenuto, e comunque viziati *ab origine* stante l'inammissibilità dell'intera deposizione nonché inattendibili da un punto di vista fattuale.**

\*

Il Patruno non può essere condannato a titolo di concorso nell'omicidio ai danni di Vincenzo Del Prete da altri commesso senza che egli abbia contribuito a realizzare il fatto tipico ne abbia apportato il proprio contributo concorsuale.

Inoltre il Patruno non ha mai voluto la morte del Del Prete, difetta pertanto anche il c.d. **requisito soggettivo** o volontà di cooperare nel reato, non avendo mai avuto la

coscienza e la volontà del fatto criminoso, accompagnata dalla coscienza e volontà, nonché dalla consapevolezza di concorrere con altri alla realizzazione del reato.

**È evidente che nei confronti del Patruno non sussistono gli elementi propri del concorso di persone, soprattutto dal punto di vista soggettivo, non vi era infatti da parte del predetto la consapevolezza della commissione dell'omicidio.**

Secondo il granitico orientamento secondo il quale, mentre il **concorso nel reato** si verifica quando un soggetto apporta un **contributo partecipativo materiale/morale alla condotta criminosa altrui** cui si abbinano (sotto il profilo psicologico) la coscienza e la volontà di cooperare nell'illecito, la **connivenza non punibile** prescinde da tale contributo e si atteggia come **contegno passivo limitato ad un'adesione psichica (o ad una mera presenza sul luogo) non trascendente il foro interiore.**

La divaricazione tra i due fenomeni si coglie ancor meglio **ponendo mente al concetto di causalità**, che qualifica la nozione stessa di “*contributo*”.

*“Il concorso ex art. 110 c.p., esige, infatti, un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta, non realizzano la fattispecie concorsuale”*( Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11/06/2014 n° 24615).

Quando può dirsi che un soggetto sia “*concorrente*” nel fatto tipico commesso da altri?

Una lettura sistematica del fenomeno concorsuale a livello codicistico, che tenga conto cioè di norme anche diverse dall'art. 110 c.p., quali ad esempio l'art. 111 c.p. (che stigmatizza alcune condotte di “*determinazione al reato*”) e l'art. 114 c.p. (che fa riferimento ad una prestazione minimamente “*importante ai fini*” della preparazione/esecuzione del reato), non può che condurre ad un punto fermo: il nostro Legislatore, quando parla di “concorso nel reato”, si riferisce alla condotta dotata di **efficienza causale** rispetto al fatto illecito.

Detto altrimenti, il soggetto che tenga una condotta atipica rispetto al fatto illecito compiuto dall'esecutore è investito dell'incriminazione promanante dall'art. 110 c.p. solo nel caso in cui detta condotta si annodi eziologicamente al fatto tipico, essendo in grado di comportare la sua produzione.

Il comportamento atipico del concorrente deve atteggiarsi a **condicio sine qua non** rispetto all'evento vietato, o è sufficiente che il primo abbia **agevolato la verifica dell'evento o aumentato il relativo rischio?**

Entrambe le tipologie di condotta, *condiciones sine quibus non* e comportamenti agevolativi/di rinforzo, possono attere poi alla **vicenda materiale o all'influenza morale**: nel primo caso, si fa riferimento alla fornitura di mezzi materiali per commettere il reato o la creazione/l'ottimizzazione del contesto in cui il reato dovrà avvenire; nel secondo caso, si è soliti differenziare l'istigazione, che consiste nel rafforzamento del proposito criminoso altrui già esistente, dalla determinazione, vera e propria istillazione dell'intento criminoso nella psiche altrui.

Il confine tra **connivenza non punibile** e contributo punibile - riposa sul **principio di materialità**.

Esso si colloca tra i fondamenti del diritto penale, e spiega la necessità che l'ordinamento penale intervenga a sanzionare il soggetto agente ove questi esprima una **condotta che sfocia sul piano esteriore ed effettuale**. Perciò non vale a giustificare l'intervento punitivo l'esistenza, nella psiche della persona, di un proposito criminoso mantenuto allo stato larvale ed inespresso; come del resto, per quanto attiene ai reati colposi, non consente di punire la persona il fatto che questa sia imprudente o negligente per carattere.

In altri termini, la sanzione penale è legittimata ad intervenire **quando il pensare e/o l'essere sfocino nel fatto** (che, per il principio di offensività e di colpevolezza, dovrà a propria volta essere lesivo o pericoloso nei confronti di interessi giuridici protetti, e dovrà essere rimproverabile secondo il canone ex art. 27 Cost.).

E' infatti vero che il sistema penale punisce i reati omissivi, ma ciò avviene solo nei casi in cui il soggetto inerte non abbia evitato un evento che aveva l'obbligo giuridico di evitare oppure che, dinanzi ad una situazione tipizzata dal Codice Penale, non abbia tenuto la condotta richiesta.

Non sussiste infatti nel nostro ordinamento un generale dovere di salvaguardia dei beni giuridici altrui, non esiste né l'obbligo di denuncia di reati al di fuori di casi tassativi, né l'obbligo di difendere i beni giuridici altrui e nemmeno l'obbligo di arresto in flagranza da parte del privato, essendo tale forma di arresto consentita in via facoltativa e in base a precise condizioni.

*“Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia*

*umentato la possibilità della produzione del reato” (Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 17 gennaio 2017, n. 1986)*

\*

La circostanza che il Patruno successivamente alla commissione del delitto da parte di altri si sia attivato per far ottenere a questi il pagamento del prezzo, magari anche riservandosi una parte per lui, non contribuisce all’ipotesi che egli abbia programmato ed organizzato l’omicidio di Del Prete.

Nemmeno il fatto di aver favorito l’incontro tra Bandiziol e Miglietta, è sufficiente, atteso tutt’al più che vi è stato un unico incontro, non idoneo a permettere una preordinazione delle modalità attuative del delitto.

Inoltre, si ricordi che Patruno conosceva il Miglietta ma non il Maida.

Miglietta era “un ladro di polli e di rame” non certamente un’omicida o un killer di professione.

Per cui l’aver messo in contatto Bandiziol con Miglietta, che tra l’altro già si conoscevano, equivale a favorire un’incontro tra due persone entrambe già attinte da precedenti penali di modesta entità che nemmeno potenzialmente potevano rendersi passibili di un reato tanto grave come quello di omicidio.

**In altre parole se il Patruno avesse realmente saputo dell’intento omicidiario del mandante forse non gli avrebbe presentato nessuno ma certamente non gli avrebbe presentato Miglietta!**

Purtroppo le cose sono degenerare durante la fase organizzativa ed ideativa, allorché il Maida, rivelatosi esperto conoscitore delle armi, proponeva al Bandiziol di trasformare quella che doveva essere una semplice intimidazione in vero a proprio delitto di sangue. Molto semplicisticamente il Maida avrà pensato che, paradossalmente, era più facile ammazzarlo al Del Prete che rapirlo e portarlo in un’altro luogo per “mettergli paura”.

Ma di tutto ciò, è evidente, il Patruno non sapeva nulla!

L’intento omicidiario è maturato durante i sopralluoghi e gli appostamenti, tra il 15 ed il 18 novembre 2013 nella comune volontà di Miada e Bandiziol che proprio in quel periodo hanno avuto assidui ed innegabili contatti.

Quanto all’apporto materiale, se pur vi è stato, esso al minimo è integrante tutt’al più l’autonoma fattispecie di favoreggiamento personale, specie se rapportato alle condotte delle sig.re Ronci e sorelle Gioia, certamente ben più gravi, macchinose e premeditate, ma anche alla condotta del Pecorilli che ha fornito la presunta arma del delitto.

La distinzione tra attività di correatà ed atti di mera complicità è alla base dell'intera disciplina dell'istituto del concorso di persone nel reato.

A tal fine rileva il fatto oggettivo che la decisione di commettere il reato sia stata presa direttamente anche dal correo, cosicché l'opera di ciascun correo, sia essa attività di esecuzione in senso tecnico o sia invece attività di semplice preparazione, costituisce l'attuazione concreta della decisione presa in comune da tutti.

Al complice, invece, che pur tende alla realizzazione dell'evento criminoso, non appartiene la decisione comune di agire, essendo il contenuto immediato della sua volontà quello di sollecitare in altre persone (autore o coautori) la risoluzione criminosa ovvero di facilitarne l'attuazione.

Ne deriva una precisa diversità nel contenuto volitivo dei singoli concorrenti: il dolo del complice ha di mira la realizzazione della fattispecie criminosa decisa da altri, ma "dominus" dell'azione resta sempre e soltanto l'autore (o il correo) perché a lui è concesso di rifiutarsi sin dall'inizio all'istigazione o di cambiare in seguito la propria decisione (Cass. Sez. 2, Sent. n. 5522//1992).

\*

I singoli indizi a carico del Patruno non sono certi e nell'insieme non reggono al confronto con la tesi difensiva alternativa, corroborata dalla Sentenza irrevocabile a carico di Maida e dalle risultanze dei tabulati telefonici che escludono la presenza del Patruno nella fase ideativa ed esecutiva dell'omicidio.

Sicuramente è da escludere l'aggravante della premeditazione, che si distingue dalla preordinazione, che inerisce solo alle modalità di esecuzione del disegno criminoso e che come tale non è sufficiente da sola alla configurazione della premeditazione qualora manchi un adeguato lasso di tempo tra l'ideazione e l'attuazione del reato (Cass. Sez. I, n. 8084 del 1987).

***“In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto – intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente – non è sufficiente ad integrare l’aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive”. Cassazione, Sez. I, 14.07.2015 – 9.02.2016, n. 5147.***

L'insussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 577 codice penale, comma 1, n. 3 travolge poi il diniego delle attenuanti generiche, che e' stato fondamentale argomentato dalla sentenza impugnata proprio sull'estrema gravità del reato concretamente commesso, implicante un giudizio di complessivo disvalore del fatto nel quale assume un'importanza rilevante, sotto il profilo dell'intensità del dolo, la ritenuta natura premeditata del delitto, così che l'esclusione dell'aggravante impone una rimediazione della valutazione che la Corte di Assise di Latina ex articolo 62 bis codice penale agli effetti dell'incidenza sul trattamento sanzionatorio.

\*

Ad ogni modo ed in ulteriore subordine, è opportuno procedere ad una differenziazione della condotta posta in essere dal Patruno rispetto a quella di Bandiziol ma anche del Maida, quest'ultimo, sebbene abbia materialmente ucciso il Del Prete, veniva definitivamente condannato a anni 16, mesi 8 e giorni 10 di reclusione, con pena base di anni 25 e giorni 15 di reclusione.

Vi è infatti nel confronto del Patruno un evidente sproporzione della pena rispetto alla condotta.

Il Patruno è stato condannato alla pena dell'ergastolo, pena di notevole sproporzione rispetto alla condotta da lui posta in essere.

Nel comminare le pene la Corte ha fatto un ragionamento di gruppo senza i dovuti distinguo che andavano fatti in base alle condotte effettivamente poste in essere dagli imputati.

Qualora non ritenesse di mandare assolto l'imputato Patruno dal reato a lui ascritto, allo stesso andrebbe quantomeno esclusa l'aggravante della premeditazione, con applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., considerato il minimo contributo offerto alla realizzazione del delitto e delle attenuanti generiche.

\*\*\*\*\*

Alla luce di tutto quanto sopra l'Avv. Maria Antonietta Cestra, nell'interesse del sig. Patruno Cataldo

Chiede

Che l' Ecc.ma Corte di Assise di Appello Adita Voglia, in riforma dell'impugnata sentenza:

- in via principale mandare assolto il Patruno Cataldo per non aver commesso il fatto, oppure, in subordine, ex art. 530, comma 2, c.p.p. in quanto manca la prova che egli lo abbia commesso o comunque ritenere la sua condotta una connivenza non punibile;
- in subordine, come indicato in parte motiva dell'atto di appello, derubricare il reato in quello p. e p. dall'art. 378 c.p., applicare il minimo della pena, concessi i benefici di legge e ritenute prevalenti le attenuanti generiche;
- in ulteriore subordine ritenere esclusa l'aggravante della premeditazione, con applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e condanna al minimo della pena, concessi i benefici di legge e ritenute prevalenti le attenuanti generiche.

Si deposita documentazione medica di Gioia Katiuscia.

Con Ossequio

Roma, 02.02.2018

Avv. Maria Antonietta Cestra